



Sentenza. n. 50/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del 21 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **34715** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**,
nato a XXX (LE) il XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo presso il cui
studio è elettivamente domiciliato, in Lecce alla Via 47° Reggimento Fanteria n. 4

contro:

-il MINISTERO DELLA DIFESA, non costituito

e

-l'INPS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis ed
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari,
alla Via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 21 novembre 2023, l'avv. Danilo Lorenzo per il
ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2018, il ricorrente, XXX, Maresciallo
dell'Esercito italiano, in congedo dal 30 dicembre 2015, ha rivendicato il suo diritto ad
ottenere il trattamento privilegiato vitalizio, in luogo dell'indennità *una tantum* (in misura

pari a 4 annualità - Tab. B), liquidatagli dall'INPS per la patologia "*gastroduodenite*" - riconosciuta dipendente da causa di servizio come da parere del CVCS reso nell'adunanza n. 19/2005 del 24 gennaio 2005 - in conformità al giudizio espresso dal Dipartimento di Medicina Legale di Bari-Palese - CMO distaccata di Taranto, con verbale n. 553 del 23 luglio 2018.

Nello specifico, il ricorrente allegando di aver presentato, in data 31 dicembre 2015, domanda di pensione privilegiata, in quanto affetto da gastroduodenite, contestava il giudizio di classifica operato, da ultimo, dall'organo medico-legale collegiale evidenziando una significativa contraddittorietà con le risultanze del precedente verbale n. 975 della CMO di Bari in data 17 giugno 2002 che aveva, già all'epoca, considerato "*...stabilizzata...*" (vale a dire, a suo giudizio, "*...non suscettibile di alcuna modificazione...*") la patologia gastrica diagnosticata indicando un'iscrizione della stessa "*...alla Tab. A - VIII categoria...*" (cfr. pag. 5 del ricorso).

A sostegno della fondatezza della pretesa, ha depositato documentazione medico-sanitaria proveniente da strutture pubbliche (ASL di Lecce), dalla quale, si evince, a suo avviso, che "*...comunque la patologia sofferta presenta livelli di gravità ed intensità tali da meritare l'iscrizione a trattamento privilegiato vitalizio...*" non avendo la stessa subito alcun miglioramento negli anni, bensì "*...un progressivo aggravamento...*".

Conclusivamente, il XXX ha chiesto che sia accertato, anche previa nomina di un CTU, che la patologia "*gastroduodenite*", sia ascritta alla ottava categoria di Tabella A e, conseguentemente, riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione privilegiata vitalizia.

2.- il Ministero della Difesa non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica.

3.- L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 14 febbraio 2020 - dopo che alla prima udienza di trattazione del 26 settembre 2019, il precedente giudice assegnatario del giudizio ha disposto la relativa rinotifica alla medesima Amministrazione - ha chiesto la reiezione della domanda in quanto infondata.

4.- Alla successiva udienza del 6 luglio 2020, questo giudice ha ordinato al Ministero della Difesa di versare in atti la documentazione medica (referto di EGDS e referto della visita

specialistica gastroenterologica effettuati presso il P.O. di Scorrano) riguardante il XXX, espressamente richiamata nel verbale n. 553/E.I. del 23 luglio 2018 della CMO di Taranto; tale incombenza istruttorio è stato evaso dall'Amministrazione soltanto in data 15 aprile 2022, dopo un ulteriore sollecito formulato nel corso dell'udienza fissata in data 19 gennaio 2021, per la prosecuzione del giudizio.

4.1- All'udienza del 25 ottobre 2022, il giudicante ha disposto una CTU, affidandola all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute (UML), all'uopo formulando i seguenti quesiti:

«...1) Quale sia l'esatta diagnosi dell'infermità gastrica (già dichiarata dipendente da causa di servizio) sofferta dal ricorrente alla data della visita medica effettuata dalla CMO di Taranto del 23 luglio 2018 (cfr. Verbale n. 553/E.I.) indicando anche a quale categoria di pensione o indennità questa fosse ascrivibile a quella data;

2) nel caso in cui il giudizio di classifica fosse concorde con quello espresso nel verbale di cui al precedente punto 1), si vorranno esplicitarne i motivi in relazione alla diagnosi formulata dalla CMO di Taranto in data 17 giugno 2002 (cfr. Verbale n. 975) e in rapporto alle previsioni tabellari concernenti l'infermità gastrica... »

4.2- In data 9 giugno 2023, l'ufficiario CTU ha depositato il richiesto giudizio medico-legale (unitamente al verbale delle operazioni peritali, dalle quali risulta che non vi è stata la partecipazione dei CTP) concludendo nei seguenti testuali termini: *«...viene evidenziato un quadro clinico dispeptico protratto nel tempo, che trae poco beneficio dalla terapia medica, per le modalità e i dosaggi assunti dal ricorrente, con conseguente persistente riscontro all'esame endoscopico di lesioni a livello della mucosa gastroduodenale correlate a gastroduodenite cronica Helicobacter pylori negativa. Pertanto, lo scrivente conferma la diagnosi di gastroduodenite cronica e ritiene che tale infermità sia ascrivibile all'8^ categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81... ».*

5.- All'odierna udienza, l'avv. Lorenzo per il XXX e l'avv. De Leonardis per l'INPS si sono riportati agli atti scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito

trascritto.

7.- Oggetto del giudizio è, in estrema sintesi, l'esatta diagnosi e la conseguente classifica della patologia gastrica sofferta dal ricorrente e riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) con parere reso nell'adunanza n. 19/2005 del 24 gennaio 2005.

Nello specifico, il XXX contesta il giudizio di classifica operato dalla CMO di Taranto con verbale n. 553/E.I. del 23 luglio 2018, che ha ascritto l'infermità "*gastroduodenite*" alla Tab. B (4 annualità), piuttosto che - come correttamente effettuato dalla CMO di Bari, nel precedente verbale n. 975 del 17 giugno 2002 di Bari - alla Tab. A, ottava categoria.

Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

Ritiene, infatti, questo giudicante che il parere espresso dall'UML è pienamente condivisibile in quanto risulta adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, coerente con il giudizio diagnostico espresso dall'organo medico-collegiale, nonché giustificato dagli atti di causa.

A tali conclusioni il CTU è giunto, infatti, sia sulla scorta della documentazione sanitaria, anche acquisita nel corso del giudizio (cfr. ordinanza a verbale pronunciata nell'udienza del 6 luglio 2020), che ha consentito di ricostruire la storia clinica del XXX, sia in considerazione delle risultanze dell'anamnesi e della visita diretta effettuata in sede di espletamento della consulenza tecnica.

Invero, l'officiato consulente tecnico ha formulato chiaramente la diagnosi di "*gastroduodenite cronica*", classificandola all'8^a ctg. - Tab. A, evidenziando che trattasi d'infermità persistente nel tempo ed insuscettibile di miglioramento, nonostante la terapia medicinale sia somministrata con adeguati dosaggi in relazione alla gravità delle riscontrate "*...lesioni a livello della mucosa gastroduodenale. Correlate a gastroduodenite cronica...*".

Alla luce di quanto suesposto, ritiene conclusivamente questo giudice, in conformità al giudizio espresso dall'UML, che al XXX debba essere riconosciuto il diritto ad ottenere la pensione privilegiata vitalizia di 8^a ctg - Tab. A, ex art. 67 del D.P.R. 1092/73, con decorrenza di legge, ricorrendone tutti i presupposti e con conseguente corresponsione dei

relativi ratei arretrati, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria, nei termini quali specificati in dispositivo.

8.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- riconosce il diritto del ricorrente, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ad ottenere la pensione privilegiata per l'infermità "Gastroduodenite cronica", ascrivibile alla 8^ categoria, Tabella A;
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che si liquidano equitativamente in € 500,00, oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso, in Bari, all'esito dell'udienza pubblica del 21 novembre 2023.

IL GIUDICE

F. to (Rossana De Corato)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

F. to (Rossana De Corato)

Depositata in Segreteria il 14/03/2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, del decreto legislativo 30 giugno

2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Bari, 14/03/2024

Il Funzionario

F. to (Dott.ssa Anna Rossano)